

TI_GERICHTE 9.2022.62 vom 28. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.62_d20180828

FR: TI_GERICHTE 9.2022.62 du 28 août 2018

IT: TI_GERICHTE 9.2022.62 del 28 agosto 2018

Regeste

Approvazione rendiconto finale

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario finale per il periodo dal 01.01.2021 al 09.09.2021 (disp. 1), ha approvato il rapporto morale per lo stesso periodo (disp. 2), ha liberato la curatrice dal mandato ai sensi dell'art. 425 cpv. 4 CC (disp. 3) ricordando che l'operato di quest'ultima e dell'autorità di protezione è soggetto all'azione di responsabilità ai sensi degli art. 454 ss. CC (disp. 4) e ponendo a carico degli eredi del defunto curatelo fr. 400.– di tasse e spese per la decisione (disp. 5).

E. 3

RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata con la modifica di valori riportati nel rendiconto, affinché siano riconosciute tutte le spese da lei presentate pari a fr. 41'451.33 e relative alla cura e assistenza del padre curatelo e all'acquisto di beni per lui, oltre che sia cancellato l'importo di fr. 3'000.– a suo dire riguardante un "contributo di vitto e alloggio". PI 3 e PI 4, eredi di PI 1 e rispettivamente sorella e fratello della reclamante, hanno chiesto a questa Camera di respingere il reclamo.

E. 4

Ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l'art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela. Ai sensi dell'art. 415 CC, per

quanto riguarda l'esame dei rapporti e dei conti periodici, l'autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (cpv. 3). In virtù dell'art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell'art. 425 cpv. 2 CC l'Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413 CC). Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale / rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell'esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all'attività svolta. L'Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l'approvazione del conto finale che l'approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l'approvazione di tali documenti non esclude l'esercizio di un'azione in responsabilità nei confronti di quest'ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

E. 5

In virtù dell'art. 446 CC, l'autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo – esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4).

E. 6

Nel caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste uno scopo meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici, esso non costituisce quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1161 pag. 562) e nella misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta all'Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l'approvazione del rendiconto finale non comporta lo scarico della curatrice e non pregiudica un'eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

E. 6.1

La contestazione riguarda spese relative all'assistenza quotidiana del curatelato e per coprire il suo fabbisogno, che la curatrice ha esposto e che l'Autorità di protezione non ha riconosciuto quale credito nei suoi confronti, precisando puntualmente quali costi ha ridotto e chiarendo che la revisione ha potuto essere effettuata esclusivamente in relazione a importi giustificati dai documenti. La reclamante pone in discussione anche la base di calcolo e quindi gli importi inseriti nei rendiconti precedenti, approvati con separate decisioni del 12 gennaio 2022. Come giustamente sostenuto dall'Autorità di primo grado e da PI 3 nelle osservazioni al reclamo, esse sono regolarmente cresciute in giudicato e di conseguenza, per quanto riferito a tali aspetti, il reclamo è irricevibile.

E. 6.2

Quanto al riconoscimento delle spese esposte dalla curatrice, l'Autorità di protezione ha accolto alcune richieste formulate per vitto e alloggio, spese di trasporto, di manutenzione della casa e del giardino, sigarette e tabacchi, applicando principi già usati negli anni precedenti e secondo quanto giudicato necessario per PI 1. Per il periodo di contabilità ha quindi ammesso entrate di fr. 44'616.25 e uscite per fr. 35'640.90, con un utile d'esercizio di fr. 8'975.35. Nelle osservazioni al reclamo l'Autorità di primo grado ha precisato di ritenere ingiustificate o eccessive alcune spese (per esempio per i pasti al fast food, gli "snacks" e i caffè, compresi quelli acquistati con il riferimento di carburante, i costi per benzina e diesel, alcune spese per tabacchi e sigarette). Anche PI 3 censura l'approvazione di alcune spese indicate, ritenendole ingiustificate e ragionevolmente non considerabili come a favore del padre (solo a titolo di esempio l'acquisto di sigarette durante una degenza di 15 giorni in ospedale per una polmonite, cfr. duplica, pag. 5). Anche secondo questo giudice, le argomentazioni della reclamante non appaiono concretamente pertinenti e il reclamo su tale aspetto va respinto: l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Autorità di protezione riguarda la contabilità che essa è tenuta a verificare sulla base di relativi giustificativi, ciò che ha svolto nella fattispecie, valutando i costi conformemente alla situazione del curatelato e sulla base di calcoli già elaborati negli anni precedenti e mai contestati. In tal senso non appare pertanto censurabile.

E. 6.3

RE 1 sostiene che l'Autorità di primo grado avrebbe inoltre dovuto riconoscere i costi enunciati per la cura e l'assistenza al padre, ritenuto che il suo operato avrebbe permesso di risparmiare rispetto all'onere che avrebbe dovuto sopportare per badante, aiuti domiciliari, giardiniere. Per quanto concerne una "remunerazione" per il "lavoro" svolto a favore del padre, l'Autorità di protezione ha giustamente considerato che non può essere riconosciuta, in quanto essa avrebbe dovuto semmai essere concordata in precedenza, secondo il bisogno dell'interessato. Ciò che peraltro ricorda correttamente anche la reclamante stessa affermando che gli "interventi" che chiede siano riconosciuti "esulano dalla normale funzione del curatore (...)" e devono essere adeguatamente apprezzati". Essa specifica inoltre, altrettanto correttamente, che "sarà poi in altra sede, che la stessa farà, se del caso, valere pretese non contabilizzate in questa sede, nei confronti di terzi" (cfr. reclamo, pag. 4). Anche PI 3 considera, a giusta ragione, che le critiche di RE 1 riguardino attività estranee a quelle svolte in qualità di curatrice e che il giudizio su eventuali controversie esula quindi dalle competenze dell'Autorità di protezione (cfr. osservazioni 21 giugno 2022, pag. 3). In definitiva, la legge non conferisce alle autorità di protezione la facoltà di pronunciarsi in relazione a dissidi relativi a pretese, debiti o crediti tra il curatore e il curatelato o altre questioni di natura civile che esulano dalle loro competenze. Come chiarito precedentemente, l'approvazione del rendiconto finale, per quanto giustificato, appare invece corretta e conforme alle normative applicabili.

E. 6.4

Relativamente all'importo di fr. 3'000.– inserito nel rendiconto finale e contestato da RE 1, l'Autorità di protezione ha specificato che riguarda un "contributo alla locazione" visto che la curatrice e la sua famiglia abitavano presso l'abitazione del padre, traendone "benefici in termini di vitto e alloggio". L'importo è stato concordato in fr. 1'000.– mensili in un contratto di locazione agli atti, redatto su formulario ufficiale Catef e sottoscritto il 4 settembre 2020 da PI 1 e dalla curatrice. L'Autorità di protezione osserva che da giugno ad agosto 2021 "non vi sono stati più accrediti per tale titolo da parte della reclamante" (cfr.

osservazioni 14 giugno 2022 dell’Autorità di protezione, pag. 5). La sorella PI 3 ritiene che tale importo sia “ troppo basso ” e specifica che farà “ valere la pretesa di indennizzo nelle sedi opportune ”. A ben vedere, l’accordo tra PI 1 e la curatrice avrebbe dovuto essere approvato dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC, ciò che dagli atti non risulta essere avvenuto, se non indirettamente in uno scritto del 22 settembre 2021 in cui l’autorità di prime cure ha “ preso atto del contratto di locazione (...)” chiedendo un “chiarimento sulla situazione abitativa”, come pure “un aggiornamento sulle condizioni generali del signor PI 1” . In ogni caso, alla luce di quanto indicato nei precedenti considerandi, la contabilizzazione dell’importo nel rendiconto finale (che lo si ricorda, non ha una portata costitutiva) resiste alle critiche della reclamante, trattandosi di una somma debitamente documentata, riferita a un credito ricorrente mensilmente sorto e onorato dalla curatrice sulla base dell’accordo, con l’unica eccezione dei tre mesi finali.

E. 7

Visto quanto precede il reclamo di RE 1, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della reclamante, che rifonderà a PI 3 adeguate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.